



Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995² sui cartelli è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Ai fini della valutazione della notabilità dell'intralcio alla concorrenza devono essere presi in considerazione criteri qualitativi e quantitativi.

Art. 9 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 5

^{1bis} Tali progetti non devono essere annunciati se:

- a. tutti i mercati rilevanti interessati dal progetto di concentrazione siano circoscritti geograficamente in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo; e
- b. il progetto di concentrazione sia valutato dalla Commissione europea.

^{1ter} Le imprese che annunciano un progetto di concentrazione ai sensi del capoverso ^{1bis} sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza una copia completa di tale annuncio entro dieci giorni dall'inoltro dell'annuncio del progetto di concentrazione alla Commissione europea.

⁵ *Abrogato*

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sono esaminate dalla Commissione della concorrenza, sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1)

¹ FF 202X ...
² RS 251

risultati l'indizio che tali concentrazioni ostacolano in modo significativo una concorrenza efficace, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante sul mercato.

² La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che quest'ultima:

- a. ostacola in modo significativo una concorrenza efficace, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante sul mercato; e
- b. non comporta, per i richiedenti, alcun vantaggio in termini di efficienza comprovato dalle imprese interessate che risulti specificamente dalla concentrazione e che compensi gli svantaggi derivanti dall'ostacolo significativo alla concorrenza.

Art. 12 Azioni per limitazioni illecite della concorrenza

Chiunque sia minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere:

- a. la soppressione o la cessazione della limitazione della concorrenza;
- b. la constatazione dell'illiceità della limitazione della concorrenza;
- c. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni³;
- d. la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

Art. 12a Prescrizione

¹ La prescrizione dei crediti derivanti da una limitazione illecita della concorrenza non decorre o, se è iniziata, resta sospesa dall'avvio di un'inchiesta concernente tale limitazione fino alla sua conclusione definitiva.

² Il capoverso 1 si applica per analogia anche qualora la Commissione europea avvii un procedimento sulla base dell'articolo 11 paragrafo 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 13 Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, su richiesta dell'attore il giudice può segnatamente:

- a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;
- b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l'attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

³ RS 220

⁴ RS 0.748.127.192.68

Art. 27 cpv. 1 secondo periodo

... L'inchiesta è aperta anche se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal DEFR.

Art. 32 cpv. 3

³ D'intesa con le imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può prorogare i termini al massimo di un mese per motivi importanti.

Art. 33 cpv. 2 e 4

² Le imprese interessate non possono effettuare la concentrazione durante la procedura di esame. Su richiesta delle imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può tuttavia autorizzare eccezionalmente l'esecuzione provvisoria della concentrazione.

⁴ D'intesa con le imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 al massimo di due mesi per motivi importanti.

Art. 34 Effetti giuridici

¹ Gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi, fatti salvi i casi in cui il termine stabilito dall'articolo 32 capoversi 1 e 3 decorra o sia stata autorizzata l'esecuzione provvisoria.

² La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione della concorrenza non decide in merito entro il termine stabilito dall'articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che non constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 39 cpv. 2

² La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Art. 42 cpv. 2 e 3

² Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni domiciliari nonché perquisizioni di persone e oggetti e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi si applicano per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo (DPA). Le perquisizioni e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

³ Ai rimedi giuridici contro i provvedimenti di cui al capoverso 2 si applicano gli articoli 26 capoverso 1 e 28 DPA. La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale penale federale.

⁵ RS 313.0

Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'Unione europea

¹ La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi dell'Unione europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

² Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 44a Termini ordinatori

¹ Per lo svolgimento di una procedura si applicano di norma i seguenti termini:

- a. 12 mesi dall'apertura di un'inchiesta preliminare ai sensi dell'articolo 26 fino alla sua conclusione;
- b. 30 mesi dall'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 fino alla decisione della Commissione della concorrenza;
- c. 18 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione della Commissione della concorrenza fino alla decisione del Tribunale amministrativo federale;
- d. 3 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione della Commissione della concorrenza concernente una concentrazione di imprese fino alla decisione del Tribunale amministrativo federale;
- e. 12 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale fino alla decisione del Tribunale federale.

² In caso di rinvio all'istanza precedente, di norma quest'ultima è tenuta a prendere una decisione entro 12 mesi.

³ In caso di prolungamento della procedura imputabile ai partecipanti, in particolare in caso di ricorso contro le decisioni incidentali e le apposizioni di sigilli secondo l'articolo 50 capoverso 3 DPA⁷, i termini menzionati nei capoversi 1 e 2 si estendono di conseguenza.

⁴ Qualora non si pronunci entro i termini menzionati nei capoversi 1 e 2, l'autorità in questione è tenuta a comunicarne i motivi ai partecipanti alla procedura.

Art. 49a cpv. 3 lett. a nonché cpv. 4 e 5

³ Non vi è sanzione se:

⁶ RS 0.748.127.192.68

⁷ RS 313.0

a. *Abrogata*

⁴ Non vi è inoltre sanzione se l'impresa annuncia una pratica prima di attuarla. All'impresa è tuttavia comminata la sanzione per il periodo a partire dall'apertura dell'inchiesta di cui all'articolo 27 se mantiene la pratica dopo che, nei due mesi successivi all'annuncio:

- a. sono state avviate un'inchiesta preliminare ai sensi dell'articolo 26 e, nello stesso periodo o successivamente, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27; oppure
- b. è stata avviata un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27.

⁵ Qualora un'impresa fornisca volontariamente le prestazioni di cui all'articolo 12 lettere c e d, su richiesta dell'impresa la Commissione della concorrenza o l'autorità di ricorso può ridurre in misura adeguata la sanzione oppure ordinare la restituzione di una parte adeguata dell'importo versato a titolo di sanzione.

Titolo prima dell'articolo 53a

Sezione 7: Emolumenti e spese ripetibili

Art. 53a Emolumenti

¹ Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:

- a. le procedure di cui agli articoli 26–30;
- b. l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 26–30;
- c. consulenze, pareri, l'esame di annunci ai sensi dell'articolo 49a capoverso 4 e altri servizi.

^{1bis} È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o i servizi di cui al capoverso 1. Non pagano alcun emolumento:

- a. i terzi in seguito alla cui denuncia è avviata una procedura conformemente agli articoli 26–30;
- b. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta preliminare se dalla stessa non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati.

² Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

³ Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.

*Inserire prima del titolo del capitolo 5**Art. 53b* Spese ripetibili

¹ In caso di sospensione di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27, alle persone inquisite possono essere versate, d'ufficio o su richiesta, spese ripetibili sempreché tali persone non abbiano determinato per loro colpa l'apertura dell'inchiesta o non abbiano con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.

² Le spese ripetibili comprendono le spese necessarie e le spese per la rappresentanza professionale in giudizio.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni applicabili alle richieste d'indennità e stabilisce le tariffe delle spese ripetibili.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla DPA⁸.

Art. 59a

¹ Il Consiglio federale provvede alla valutazione periodica della presente legge, d'intesa con la Commissione della concorrenza.

² Una volta terminata la valutazione, riferisce al Parlamento e presenta proposte per il seguito.

Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I progetti di concentrazione sono valutati conformemente al diritto vigente al momento dell'annuncio.

² Gli articoli 44a e 53b si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della modifica del

³ Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... vi sono procedimenti pendenti avviati in seguito ad annunci di cui all'articolo 49a capoverso 3 nella versione attuale, resta applicabile il termine di cinque mesi previsto dal diritto previgente.

⁴ Qualora i crediti derivanti da limitazioni illecite della concorrenza per i quali è stata aperta un'inchiesta prima dell'entrata in vigore della modifica del ... non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., per il periodo di prescrizione rimanente si applica l'articolo 12a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸ RS 313.0